



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.O.S. 56**

del 31/10/2022

**IL SINDACO**

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**

**OGGETTO:** PROROGA DIVIETO CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE IN SPAZI E AREE PUBBLICHE ZONA STAZIONE TRA LE VIE ERITREA, CEVA, ALAI, MONSIGNOR TONDELLI, V.LE IV NOVEMBRE, P.LE MARCONI, TURRI, CHIESI, VECCHI, P.ZZA D.SECCHI, PARCO PAULONIE, SANI, PARADISI, RITORNI, CAGNOLI. LIMITAZIONI ORARIE ALLA VENDITA DA ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE VIE ERITREA, CEVA, ALAI, MONSIGNOR TONDELLI, V.LE IV NOVEMBRE, P.LE MARCONI, TURRI, CHIESI, VECCHI, P.ZZA D.SECCHI, PARCO PAULONIE, SANI, PARADISI, RITORNI, CAGNOLI.

Stante l'assenza del Sindaco

## IL VICE SINDACO

### PREMESSO CHE:

- ✓ il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- ✓ L'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- ✓ il D.L.201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
- ✓ l'art.1, comma 2, della L.24 marzo 2012, n.27 secondo cui “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri”, *ammettendo* solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico..”;
- ✓ nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani. A tal fine, il vigente regolamento di *Polizia Urbana e per la civile convivenza* del Comune di Reggio Emilia prevede, all'art. 24 che, allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, al Sindaco, sulla base delle specifiche criticità riscontrate, compete adottare “(art. 24, comma 6) ... i provvedimenti necessari per l'applicazione delle seguenti limitazioni orarie:  
a) la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 15,00 alle ore 7,00 del giorno seguente.

*b) l'orario di chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche con orari differenziati entro lo stesso ambito territoriale, potrà essere anticipato sino alle ore 20 e quello di apertura potrà essere posticipato sino alle ore 7,00”;*

*nonché “(art. 24, comma 11) ...l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione, ....delle seguenti limitazioni e divieti:*

*b) divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 0,00 alle ore 24,00”*

- ✓ la zona della stazione storica compresa tra Via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Parco delle Paulonie, Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli, è frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, sfociando in schiamazzi e liti violente, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano, che hanno richiesto, anche negli anni passati, l'adozione di provvedimenti limitativi del consumo di alcol;
- ✓ la presente ordinanza richiama i divieti e gli obblighi che già erano stati adottati in data 27/06/2022, con ordinanza sindacale RUOS n. 19, in scadenza il 31/10/2022, così indicati:
  1. l'imposizione, per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare ubicati in Via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli, del divieto di vendita di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15.00 di qualsiasi giorno della settimana e sino alle 7 00 del giorno seguente;
  2. l'imposizione, per i titolari delle attività artigianali alimentari site in Via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli, con vendita al minuto nel settore alimentare, il divieto di vendita di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15.00 di qualsiasi giorno della settimana e sino alle 7,00 del giorno seguente;
  3. l'imposizione, per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione e per i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in Via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli, del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15.00 di qualsiasi giorno della settimana e sino alle 7,00 del giorno seguente;
  4. il divieto di consumo, nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, di Via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli, per tutto il giorno, dalle 00,00 alle 24, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

VISTE:

la nota della Questura di Reggio Emilia del 27/05/2022, Prot. 34573, in atti al P.G. n. 152981/2022 di questo Comune, con la quale il Questore:

- evidenzia che dalla attività svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato, nei servizi di controllo del territorio in oggetto, emerge l'attuale sussistenza delle condizioni (sfociate anche in provvedimenti ex art. 100 TULPS nei confronti di esercizi pubblici), che hanno indotto questa Amministrazione ad emanare le ordinanze precedenti
- propone quindi la valutazione dell'emissione di ordinanze con le quali imporre orari di vendita per gli esercizi del settore alimentare e similari e di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, funzionali a una più efficace tutela di valori quali quelli della sicurezza pubblica e della tranquillità, riposo e salute dei cittadini;

VISTE ALTRESI:

Le relazioni del locale Comando di Polizia Locale pervenute in data 30/05/2022 P.G. n. 132630 con le quali:

- si evidenzia come nella zona si siano riscontrate situazioni di conflitto - quali risse, atti di vandalismo, disturbo della quiete e bullismo tra ragazzi, sfociato talvolta in piccoli furti e rapine improprie - tra le persone soprattutto tra gruppi di giovani e adolescenti, quasi sempre correlati all'abuso di sostanze alcoliche;
- si ritiene che la riproposizione delle misure di limitazione oraria della vendita di bevande alcoliche e il divieto di consumo delle stesse sulle aree pubbliche nella zona in argomento siano misure efficaci al fine di fronteggiare e contrastare comportamenti che acuiscono le problematiche del degrado di strada, inibendo la fruibilità degli spazi pubblici;

La comunicazione del Comando provinciale dei Carabinieri, acquisita agli atti di questo Comune con P.G. n. 139073/2022 del 08/06/22, con la quale:

- si evidenziano molteplici interventi operati dai militari dell'Arma nel corso del 2022 nelle zone in oggetto che hanno riscontrato fenomeni di degrado dovuti all'assembramento di gruppi di giovanissimi nei pressi degli esercizi pubblici ivi ubicati, arrecando disturbo con comportamenti molesti nei confronti dei residenti;
- si ritiene che la riproposizione dei provvedimenti di divieto di consumo e vendita di alcolici nelle aree suddette, nonché delle restrizioni orarie degli esercizi di vendita, possano prevenire e contrastare le sopra menzionate situazioni di degrado e tensione sociale, spesso determinati dall'abuso di alcol;

La convocazione dello scorso 21/10/2022 del Comitato Ordine e Sicurezza pubblica da parte della Prefettura di Reggio Emilia avente a oggetto "Rinnovo delle ordinanze del Sindaco del Comune di Reggio Emilia in scadenza il 31/10/2022", durante il quale:

- la Signora Prefetto, unitamente a tutte le Forze dell'Ordine presenti, hanno evidenziato i risultati positivi ottenuti dalle limitazioni introdotte dalla presente ordinanza;
- la Signora Prefetto e le Forze dell'ordine, in accordo con l'Amministrazione Comunale, hanno disposto la necessità di procedere alla sua proroga;

**CONSIDERATO CHE:**

- ✓ il provvedimento RUOS n. 19, in vigore sino al 31/10/2022 è stato adottato dal Sindaco per contrastare i fenomeni di grave degrado urbano e di tensione sociale ed al fine di prevenire possibili pericoli per i cittadini residenti e fruitori della stazione ferroviaria;
- ✓ l'efficacia del disposto dell'ordinanza è stata oggetto di un costante monitoraggio e controllo, sia da parte della Polizia Locale che delle Forze di Polizia, che hanno rilevato come le limitazioni e gli obblighi impartiti con l'ordinanza sopra citata abbiano permesso di migliorare la vivibilità della zona, rivelandosi misure efficaci nel prefissato obiettivo di contrastare situazioni di degrado e fronteggiare comportamenti in grado di causare pericoli per i residenti;
- ✓ la locale Questura, il Comando provinciale Carabinieri e il Comando di Polizia Locale evidenziano nelle relazioni inviate al Sindaco e sopra dettagliate, come sussista - in particolare con la bella stagione, che favorisce la propensione a stazionare sugli spazi pubblici - l'attuale necessità dell'adozione di misure specifiche di contrasto al consumo di alcol, in quanto in grado di costituire un valido strumento per combattere quei fenomeni di degrado urbano, di tensione sociale e di illegalità spesso determinati dall'abuso di bevande alcoliche, che minano la sicurezza e la tranquillità della cittadinanza;
- ✓ lo stesso Comitato Ordine e Sicurezza pubblica del 21/10/22 ha ribadito l'efficacia di tali limitazioni, chiedendone la proroga;
- ✓ tali misure di contrasto possono essere individuate, quali strumenti efficaci di intervento, sia nel divieto di consumo su aree pubbliche sia nell'adozione di limitazioni dell'orario di vendita degli alcolici a carico degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare e delle attività artigianali con attività di vendita al minuto del settore alimentare ubicate nelle zone indicate in oggetto, aree nelle quali i residenti e i cittadini che si trovano a transitare lamentano le maggiori criticità rivolgendosi, con grande frequenza, alla centrale operativa del Comando;

**RITENUTO**

necessario e urgente intervenire con uno specifico provvedimento - per quanto sopra rappresentato e unitamente al fatto che la bella stagione ormai avanzata favorisce la frequentazione dei luoghi anche da parte di coloro che abusano di condotte non urbane - nella zona della Stazione Storica, prevedendo in particolare:

- ✓ il divieto di consumo - nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico per tutto il giorno dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in Via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Parco delle Paulonie, Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli;
- ✓ il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore - dalle ore 15.00 di ciascun giorno della settimana e sino alle ore 7.00 del giorno seguente - per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali alimentati, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in Via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Parco delle Paulonie, Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli;

**DATO ATTO** che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con il quadro normativo essendo giustificate dall'urgente necessità di intervenire per contrastare situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché della tranquillità e del riposo dei residenti e risultano proporzionate, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ed adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

**VISTI:**

- ✓ la legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del D.L. 20 febbraio 2017, n.14;
- ✓ il Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l'art.50, comma 5, come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, che prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- ✓ D.L.201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011;
- ✓ l'art.1, comma 2, della L.24 marzo 2012, n.27;
- ✓ il vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza ed, in particolare l'art. 24;

**O R D I N A**

**Dal 01.11.2022 fino al 31.01.2023 la proroga delle seguenti limitazioni:**

1. il **divieto di consumo di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione **per tutto il giorno**, dalle 00,00 alle 24, nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, di **Via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Parco delle Paulonie Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli**;

Il divieto vige con esclusione:

- ➔ del consumo effettuato presso gli spazi dati in concessione per le distese, ubicati nelle vie e nelle aree sopra indicate alle condizioni previste dall'art. 24 comma 12, del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza;
  - ➔ delle occasioni di manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse;
2. il **divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche**, in qualsiasi contenitore, **dalle ore 15.00 di qualsiasi giorno della settimana e sino alle 7,00 del giorno seguente** per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali alimentari, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in **Via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Parco delle Paulonie, Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli**;

## DISPONE

- l'immediata esecutività della presente ordinanza e la pubblicazione all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni consecutivi, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- che la presente ordinanza sia comunicata ai titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali alimentari, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Parco delle Paulonie, Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli, interessate dalla presente ordinanza. Tale comunicazione ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto medesimo;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia municipale e alle altre Forze dell'Ordine per la sua applicazione.
- 

## AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato, è punita:

- ✓ con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a € 300,00;
- ✓ nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2, del dispositivo della presente ordinanza, il Questore può disporre l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.12 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017.

I verbali di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano la misura della sospensione, ai sensi del precitato art.12, del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, saranno inviati al Questore per quanto di competenza.

E', comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza, a seguito dell'accertamento delle violazioni sopra specificate, qualora sia effettuata la formale contestazione amministrativa, è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è giuridicamente possibile ingiungere il pagamento della sanzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa:

- ✓ al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, nei termini di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D. Lgs. n. 104/2010 ( Codice del Processo Amministrativo);
- ✓ con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il responsabile del procedimento è la Dirigente della struttura di policy Politiche di partecipazione, d.ssa Nicoletta Levi. L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, previo appuntamento telefonico al numero 0522/456660.

**IL VICE SINDACO**  
**Alex Pratissoli**